





<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 1 di 19	
<b>Procedura: Whistleblowing</b>	<b>Codice</b> <b>DICDIG02</b>	


## INDICE

1. PREMESSA	2
2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE	2
3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE DI VIOLAZIONI	3
3.1 Esclusioni dal campo di applicazione oggettivo	4
4. DEFINIZIONI E ACRONIMI	4
5. PRINCIPALI NORME DI SISTEMA E RIFERIMENTI NORMATIVI	6
6. CANALI DI SEGNALAZIONE	6
6.1 Canale di Segnalazione Interno	6
6.1.1 Gestione della Segnalazione Interna	8
6.1.2 Le Segnalazioni anonime	10
6.2 Canale di Segnalazione Esterna	11
6.3 Divulgazione Pubblica	11
7. MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO	12
7.1 Identificazione delle misure	12
7.2 Ambito di applicazione soggettivo delle tutele	15
7.3 Tutela in ipotesi di divulgazione pubblica	15
7.4 Condizioni per la protezione della persona segnalante	15
7.5 Rinunce e transazioni	16
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
8.1 Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni	17
9. SANZIONI	18
10. DIFFUSIONE, SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	18
11. NOTA DI RINVIO	19

Prima Emissione / Revisione / Riesame programmato	Data
Prima emissione secondo nuova grafica con modifiche documento precedente	3 marzo 2020
REV 01 - Revisione procedura, anche alla luce delle nuove LG ANAC	20 aprile 2022
REV 02 - Revisione procedura per modifica normativa (D. Lgs. 20.03.2023 n. 24) e obbligo di pubblicazione entro 15 luglio 2023	7 luglio 2023
REV 03 - Revisione procedura per adeguamento Linee Guida ANAC (approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 e pubb. in G.U. il 27 luglio 2023)	<b>31 OTT 2023</b>

Responsabili		Formalizzazione	Data
Redazione	RPCT e ODV231		13/10/2023
Verifica compatibilità SGI	RSGI		13/10/2023
Approvazione in via preliminare	CDA	DELIBERA CDA DEL	17/10/2023
Approvazione finale - Emissione	PRE		<b>31 OTT 2023</b>

<b>Lista di distribuzione</b>	Tutti i Primi Riporti
-------------------------------	-----------------------

<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 2 di 19	
<b>Procedura:</b> Whistleblowing	<b>Codice</b> <b>DICDIG02</b>	

## 1. PREMESSA

Il 15 luglio 2023 entra in vigore il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2023 n. 63), d'ora in poi, per brevità, anche solamente "Decreto".

Con questo provvedimento l'Italia recepisce in via definitiva la direttiva europea sul whistleblowing da ANAC fortemente voluta e richiesta. La tutela del whistleblower è un diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, e rappresenta un'estensione del diritto di libertà di espressione.

La presente procedura regolamenta, secondo un approccio end-to-end, le modalità di comunicazione e di gestione delle Segnalazioni e le tutele approntate in favore della Persona Segnalante.

## 2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni della presente procedura si applicano ai dipendenti di AMT - quale Ente di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché anche società *in house* e concessionaria di pubblico servizio di trasporto – ed ai soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni in forza della normativa di riferimento, che **segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.**


L'articolo 3 del Decreto 24/2023 individua quali soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione degli illeciti (in quanto suscettibili di eventuali atti ritorsivi) tutti coloro che forniscono prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo, a prescindere dalla natura di tali attività, anche in assenza di corrispettivo.

La platea dei soggetti disegnata dai commi 3 e 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 24/23 è la più ampia possibile attribuendo legittimazione ai seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la società;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la società;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- azionisti e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Il Decreto precisa altresì che sono soggetti legittimati coloro per i quali si configurano le seguenti situazioni;

- a) il rapporto giuridico è in corso;
- b) durante il periodo di prova;
- c) il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 3 di 19	
<b>Procedura:</b> Whistleblowing	<b>Codice</b> DICDIG02	

Si ricorda che qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

### 3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE DI VIOLAZIONI


Costituiscono <<**Violazioni**>> i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di AMT e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nonché le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

Agli illeciti di cui sopra, sono da considerare "**Violazioni**" anche gli:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei sopra menzionati punti.

N.B.: le "**irregolarità**" non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal Decreto.

N.B.: possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 4 di 19	
<b>Procedura: Whistleblowing</b>	<b>Codice</b> <b>DICDIG02</b>	

**N.B.: Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).**

### **3.1 Esclusioni dal campo di applicazione oggettivo**

Sono escluse dal suo campo di applicazione della procedura le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate, nonché le altre cause di esclusione previste dal comma 2 dell'art. del Decreto, cui si rinvia.

**Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità di AMT.**

Ai fini di completezza, si segnala che restano escluse dall'applicazione della normativa in esame anche altre specifiche segnalazioni per le quali si rinvia al testo di legge.

## **4. DEFINIZIONI E ACRONIMI**

**Segnalazione (o Segnalare):** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni

**Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna previsto dal Decreto


**Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna previsto dal Decreto

**Divulgazione pubblica (o Divulgare pubblicamente):** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

**Whistleblowing:** può intendersi, genericamente, come l'azione di segnalare/denunciare/divulgare informazioni sulle violazioni previste dal D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24

**Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in AMT, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni

**Persona Segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo

<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -		Pag. 5 di 19	
Procedura: Whistleblowing		<b>Codice</b> DICDIG02	

**Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti con AMT, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

**Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970

**Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente

**Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

**Seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate

**Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione


**RPCT-FCPC:** Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di AMT, figura aziendale nella quale è identificata anche la Funzione di FCPC ai sensi della ISO 37001. D'ora in poi, per brevità, si indicherà solo con l'acronimo "RPCT"

**ODV231:** Organismo di Vigilanza di AMT ex D. Lgs. 231/01

**MOGC231 (o anche Modello231):** Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

**MOGC190 (o anche Modello190):** Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/01

**ANAC:** Autorità nazionale Anticorruzione

<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 6 di 19	
<b>Procedura:</b> Whistleblowing	<b>Codice</b> DICDIG02	

## 5. PRINCIPALI NORME DI SISTEMA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Fonti esterne:

- D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24
- D. Lgs. 231/01
- L. 190/12
- Norma UNI ISO 37001:2016
- Regolamento (UE) n. 2016/679 e normativa nazionale correlata
- Pareri/Provvedimenti del Garante Privacy
- Linee Guida Anac Whistleblowing 12 luglio 2023 (pubblicate in G.U. il 27 luglio 2023)

Documenti interni: Modelli Organizzativi e di Gestione 231 e 190, Codice Etico, Sistema disciplinare, altra documentazione di sistema

## 6. CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- **Canale di segnalazione Interno**
- **Canale di segnalazione Esterno (Anac)**
- **Divulgazione Pubblica**
- **Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile**

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è richiesto l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, di seguito descritte ai §§ 6.2 e 6.3, è possibile effettuare una segnalazione esterna e/o la divulgazione pubblica.


### 6.1 Canale di Segnalazione Interno

AMT ha attivato propri canali di segnalazione, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione interno, avvenuta nei limiti e nelle forme rituali previsti dalla normativa di legge e richiamate da questa procedura, è affidata al RPCT di AMT. Si precisa, però, che le segnalazioni ricevute devono essere comunicate da RPCT a ODV231 di AMT in modo che quest'ultimo sia messo in grado di valutare se tali segnalazioni rientrano nella propria sfera di competenza e, in caso affermativo, i due organi procedono congiuntamente in ottica integrata e sinergica agli incombeni di loro pertinenza.

RPCT è a completa disposizione di chiunque avesse dubbi o necessità di chiarimenti in materia.

Nell'ipotesi in cui il RPCT di AMT si dovesse trovare in posizione di conflitto di interessi o di impossibilità ad operare, il Presidente, sentito il Direttore Generale di AMT, provvederà ad individuare il soggetto che, in possesso dei requisiti di legge e di competenza, dovrà procedere alla gestione ed analisi della segnalazione. Si precisa che nel caso suesposto, l'RPCT che si dovesse venire a trovare in conflitto di interessi o di impossibilità ad operare

<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 7 di 19	
<b>Procedura:</b> Whistleblowing	<b>Codice</b> DICDIG02	

dovrà astenersi e comunicare tempestivamente il proprio impedimento agli Organi sopra indicati per consentire l'attivazione della regola sopra esposta

In particolare, per l'effettuazione della segnalazione in via informatica, AMT si è dotata di una specifica modalità in Cloud (che viene considerata la modalità preferibile per l'invio delle segnalazioni interne). Per tale modalità si rinvia alla specifica istruzione operativa (codice: DICDIG02i02), rinvenibile nella Intranet aziendale. Il soggetto che gestisce tale Cloud opera in qualità di "responsabile" del trattamento (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679).


In via residuale, è comunque prevista la presentazione di segnalazioni attraverso canali diversi dalla modalità informatica di cui sopra, che devono garantire la riservatezza come sopra meglio prescritto ed essere protocollate in apposito registro riservato dalla Funzione ricevente. Tali modalità di segnalazione in via residuale, a seconda della competenza, sono:

- a) invio all'indirizzo di posta elettronica del RPCT di AMT;
- b) trasmissione a mezzo del servizio postale o tramite posta interna all'indirizzo dell'RPCT di AMT. All'uopo è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al RPCT"). La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore;
- c) in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole con l'RPCT di AMT.

RPCT è domiciliato presso la sede di AMT. La sede di AMT è: Via Montaldo 2, 16137 Genova. Il suo indirizzo di posta elettronica è il seguente: [anticorruzione@amt.genova.it](mailto:anticorruzione@amt.genova.it)

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da RPCT è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Più precisamente: qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato da AMT, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente (RPCT), dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria. Si precisa, comunque, che una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di whistleblowing anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (per esempio dall'utilizzo di una modulistica apposita per le segnalazioni di whistleblowing o dal richiamo alla normativa in materia).

La normativa vigente prevede che i soggetti che gestiscono le segnalazioni devono:

<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 8 di 19	
<b>Procedura:</b> Whistleblowing	<b>Codice</b> DICDIG02	

- laddove si tratti di soggetti interni, essere autorizzati al trattamento dei dati personali da parte di AMT e quindi essere destinatari di una specifica formazione in materia di privacy;
- nel caso di soggetti esterni, questi sono responsabili del trattamento in base ad un accordo appositamente stipulato con AMT;
- ricevere un'adeguata formazione professionale sulla disciplina del whistleblowing, anche con riferimento a casi concreti.

Per quanto sopra, è fatto obbligo a tutte le Funzioni aziendali competenti di garantire, nell'ambito della propria sfera di competenza, la piena funzionalità dei sistemi di segnalazione previsti dalla presente procedura, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

### 6.1.1 Gestione della Segnalazione Interna

L'RPCT di AMT:


- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne, attraverso la pubblicazione della presente procedura sul sito istituzionale di AMT, pagina Società Trasparente, sub "altri contenuti", sub "dati ulteriori". Sulla Intranet di AMT, nella apposita sezione del "Sistema di Gestione Integrato", viene inoltre inserito un apposito "pulsante" che consente l'attivazione "immediata" del canale di segnalazione interno crittografato.

Ove ritenuto, sulla base anche di specifico input da parte del Vertice Aziendale, Le informazioni di cui alla precedente lettera e) potranno essere messe a disposizione, nelle forme e con le modalità da loro meglio ritenute, anche da altre Funzioni aziendali quali ad esempio: Funzione CEM "Comunicazione interna e media"; Funzione FOR "Formazione"; Funzioni Gare e Contratti (AGC) e Acquisti (ACU) etc..

In particolare, un corretto seguito implica, in primo luogo, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. Per la valutazione dei suddetti requisiti, il soggetto che gestisce le segnalazioni può far riferimento, ad esempio:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.



<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 9 di 19	
<b>Procedura:</b> Whistleblowing	<b>Codice</b> DICDIG02	

Una volta valutata, invece, l'ammissibilità della segnalazione, come di *whistleblowing*, il gestore delle segnalazioni avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. All'esito dell'istruttoria, il gestore fornisce un riscontro alla persona segnalante.

Si precisa che, in conformità all'art. 2, co. 1, lett. o), del d.lgs. 24/2023:

- per "**riscontro**" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione: lo stesso può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini. Occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante;
- per "**seguito**" si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Per lo svolgimento dell'istruttoria, il soggetto cui è affidata la gestione può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.


Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi il *fumus* di fondatezza della segnalazione è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze.

Non spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di ogni ente o amministrazione ovvero della magistratura.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

**In particolare è necessario che risultino chiare:**

- **le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;**
- **la descrizione del fatto;**

<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 10 di 19	
<b>Procedura: Whistleblowing</b>	<b>Codice</b> <b>DICDIG02</b>	

- **le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;**

**Occorre, inoltre, ove possibile, allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.**

In via eccezionale, sulla base di casi particolarmente complessi o delicati, si prevede che la Presidenza, nel caso di "segnalazioni interne di natura whistleblowing", possa decidere di affiancare all'RPCT uno o più soggetti costituenti un gruppo di lavoro dedicato per dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute. Nel caso si decida di costituire il gruppo di lavoro, si prescrive che detto gruppo:

- sia composto da soggetti in possesso di competenze trasversali rispetto ai principali compiti e attività di AMT;
- i componenti siano identificati in apposito verbale o atto organizzativo;
- nel codice etico e di comportamento di AMT siano previste forme di responsabilità specifica in capo ai componenti del gruppo di lavoro (oltre a quella di RPCT e di tutti gli altri soggetti che all'interno di AMT possono venire a conoscenza della segnalazione).

Di tale gruppo di lavoro non possono far parte i componenti dell'Ufficio procedimenti disciplinari in quanto l'assenza nella norma di riferimenti al predetto ufficio va interpretata come volta a valorizzare il ruolo di terzietà dello stesso nell'ambito dell'eventuale successiva attività di valutazione dei fatti segnalati.

Il RPCT di AMT deve tener traccia dell'attività svolta, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Il RPCT di AMT potrà sempre utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche aziendali e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.


Il RPCT di AMT rende conto nella propria relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/12 del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

### **6.1.2 Le Segnalazioni anonime**

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime, **ove circostanziate e caratterizzate dagli elementi descritti al § 6.1.1.**, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che dovesse comunicare ad ANAC di aver subito ritorsioni potrà beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive. AMT, ove riceva segnalazioni attraverso il canale interno di segnalazione, è tenuta a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di

<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 11 di 19	
<b>Procedura:</b> Whistleblowing	<b>Codice</b> DICDIG02	

ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, dovesse comunicare nel prosieguo ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

## 6.2 Canale di Segnalazione Esterna

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha introdotto un ulteriore canale di segnalazione con destinatario ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), deputata ad attivare detto canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione esterna è consentita allorché dovesse ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) il canale di segnalazione interna (che in oggi risulta presente, attivato e conforme alle disposizioni dall'articolo 4 del Decreto) è stato rimosso o comunque è stato reso non attivo o, anche se attivato, risulta non conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del menzionato articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Sulle modalità di presentazione delle comunicazioni delle ritorsioni ad ANAC si rinvia alla Parte II § 2 delle Linee Guida ANAC, approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 e pubblicate in G.U. il 27 luglio 2023.


## 6.3 Divulgazione Pubblica

Un'ulteriore modalità di segnalazione residuale è disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. 24/23.

Divulgare pubblicamente vuol dire: *«rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone».*

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste da questa procedura e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla stessa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 12 di 19	
<b>Procedura:</b> Whistleblowing	<b>Codice</b> DICDIG02	

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La gestione di eventuali divulgazioni pubbliche viene affidata alla Presidenza di AMT che, in accordo con il Direttore Generale, deciderà le azioni e i provvedimenti ritenuti necessari / opportuni e incaricherà, di volta in volta, specifici gruppi di lavoro interni e/o soggetti esterni qualificati per le eventuali indagini del caso. Lo stesso viene prescritto in caso di denunce all'Autorità Giudiziaria e Contabile.

Si prescrive che le divulgazioni pubbliche "anonime", ove possibile, (ad esempio da organi di stampa o piattaforme web), siano registrate/catalogate e conservate da parte dell'ente che ne ha conoscenza, rendendo così possibile un richiamo ad esse da parte del segnalante che intenda disvelare la propria identità ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni a seguito della divulgazione.

## 7. MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO

### 7.1 Identificazione delle misure


Il Decreto 24/2013 appronta una serie di misure a tutela del soggetto segnalante, di seguito enucleate.

- **Tutela della riservatezza:** l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto di rivelare l'identità del whistleblower è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.


E' tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

In particolare si prescrive e si garantisce che:

- a) le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;
- b) l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- c) nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- d) nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 13 di 19	
<b>Procedura:</b> Whistleblowing	<b>Codice</b> DICDIG02	

- e) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;
- f) è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente punto e), secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al precedente punto b) è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta;
- g) AMT, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante;
- h) la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- i) ferma la previsione dei precedenti punti da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
- **Divieto e protezione dalle ritorsioni**: il Legislatore ha accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa si intende: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto». Di seguito sono indicate talune fattispecie che, per espresso disposto di legge, costituiscono ritorsioni:
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  - la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  - il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  - la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  - le note di merito negative o le referenze negative;
  - l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  - la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  - la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  - la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  - il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  - i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 14 di 19	
<b>Procedura: Whistleblowing</b>	<b>Codice</b> <b>DICDIG02</b>	

- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- **Inversione dell'onere della prova**: nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
- **Limitazione di Responsabilità**: non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:
  - coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello regolato dalle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di: informazioni classificate; segreto professionale forense e medico; segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali);
  - relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante penale opera quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

- **Misure di Sostegno**: *«è istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC».*

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 15 di 19	
<b>Procedura:</b> Whistleblowing	<b>Codice</b> DICDIG02	

La tutela delle persone segnalanti si applica a tutti i soggetti legittimati ad effettuare la segnalazione, come sopra individuati al §2.

## 7.2 Ambito di applicazione soggettivo delle tutele

Le misure di protezione previste dal Decreto, si applicano anche:

- ai Facilitatori
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone

## 7.3 Tutela in ipotesi di divulgazione pubblica

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste da questa procedura e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla stessa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 7.4 Condizioni per la protezione della persona segnalante

Le misure di protezione, per tutte le fattispecie, si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui alla presente procedura;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente procedura.

<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 16 di 19	
<b>Procedura:</b> Whistleblowing	<b>Codice</b> DICDIG02	

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione (fermo restando quanto escluso dal campo di applicazione del Decreto e di questa procedura).

Tali disposizioni si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

Salvo quanto previsto da questa procedura nella parte relativa alle <<limitazioni della responsabilità>>, **quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste da questa procedura non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.**

#### 7.5 Rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, co.4, del codice civile


### 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali rilevante ai fini della presente procedura deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia. Si precisa però che la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Il decreto prevede espressamente che la tutela dell'identità sia garantita anche alla persona fisica segnalata, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta). Pertanto, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento dovranno adottare particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche



<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 17 di 19	
<b>Procedura:</b> Whistleblowing	<b>Codice</b> DICDIG02	


all'interno degli uffici dell'amministrazione/ente in capo, eventualmente, a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da AMT, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

AMT, ha determinato in modo trasparente, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia. AMT ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia.

<b>AMT prescrive che vengano rispettati i seguenti principi per il trattamento dei dati personali</b>
T trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente
Raccogliere i dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce
Garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati
Assicurare che i dati siano esatti e aggiornati
Conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione. Non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione
Assicurare il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentali
Rispettare il principio della privacy by design e della privacy by default
Effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
Rendere ex ante ai possibili interessati un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi (ad esempio sul sito web, sulla piattaforma, oppure informative brevi in occasione dell'uso di altre modalità scritte o orali)
Assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento
Garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione
Garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante

## 8.1 Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni

<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 18 di 19	
<b>Procedura:</b> Whistleblowing	<b>Codice</b> DICDIG02	

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza sopra meglio descritti e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e della restante normativa in materia.

Qualora per la segnalazione si dovesse utilizzare una linea telefonica registrata o un sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, dovrà essere documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante potrà verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Qualora per la segnalazione si dovesse utilizzare una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto di AMT. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto di AMT, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

## 9. SANZIONI


Il Decreto rafforza il potere di intervento dell'ANAC ampliandone i settori di competenza, le modalità di intervento e fissando le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di accertamento di violazioni nei confronti di tutti i soggetti obbligati dalla nuova disciplina. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Fermo restando altri profili di responsabilità l'ANAC applica:

- da € 10.000 a € 50.000 quando: accerta che sono state commesse ritorsioni; la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o è stato violato l'obbligo di riservatezza; non sono stati istituiti canali di segnalazione o non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione o la loro implementazione non è conforme alla normativa; non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da € 500 a € 2.500 quando: accerta che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante.

## 10. DIFFUSIONE, SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

E' fatto obbligo a tutti i Primi Riporti aziendali, nell'ambito della propria sfera di competenza, di pianificare iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale alle loro dipendenze per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo (quali ad esempio comunicazione specifiche, eventi di formazione etc.).

<b>Sistema di Gestione Integrato</b> - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 19 di 19	
<b>Procedura: Whistleblowing</b>	<b>Codice</b> DICDIG02	

## 11. NOTA DI RINVIO

Per tutto quanto non detto nella presente procedura si rinvia al D. Lgs. 24/2023 e alla L.G. ANAC, approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 e pubblicate in G.U. il 27 luglio 2023, che costituiscono parte integrante ed essenziale della presente procedura, unitamente alle altre eventuali prescrizioni di legge e raccomandazioni/provvedimenti d'Autorità, che rilevano direttamente e/o indirettamente ai fini della presente procedura.

A tali prescrizioni, pertanto, occorrerà sempre fare riferimento per l'individuazione complessiva o specifica dei comportamenti e degli adempimenti prescritti, così come anche per l'interpretazione e/o l'applicazione e/o l'integrazione di eventuali disposizioni della presente procedura apparentemente contrastanti con tali prescrizioni/provvedimenti.

Si invitano i destinatari della presente procedura a segnalare ai soggetti che l'hanno verificata ed approvata eventuali sue criticità/incongruenze/opportunità di miglioramento.